Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I — Anno 103° — Numero 234

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 17 settembre 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI (Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010
Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 agosto 1962, n. **1352.**

Provvidenza a favore dei farmacisti rurali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il diritto all'indennità di residenza previsto dalla legge 22 novembre 1954, n. 1107, decorre dalla data indicata nel provvedimento emanato dalla Commissione provinciale, contemplata nell'articolo 105 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e relative modificazioni. Esso ha la durata massima di cinque anni e potrà essere rinnovato a domanda dell'interessato, nel qual caso la Commissione provinciale dovrà di nuovo pronunciarsi.

Ai titolari delle farmacie situate nei Comuni con popolazione inferiore ai tremila abitanti l'indennità di residenza può essere concessa fino alla misura di 400.000 lire annue purchè il loro reddito, tassabile agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, non superi le 800.000 lire annue.

Art. 2.

I contributi annui da corrispondersi dai titolari delle farmacie non rurali sono aumentati del cento per cento rispetto alla misura fissata dall'articolo 3 della legge 22 novembre 1954, n. 1107.

Art. 3.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno emanate le norme per la sua attuazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data ad Abano Terme, addì 12 agosto 1962

SEGNI

FANFANI — JERVOLINO — TRABUCCHI — TREMELLONI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

LEGGE 12 agosto 1962, n. **1353.**

Riforma del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari, modifiche all'ordinamento della Cassa stessa e miglioramenti ai pensionati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La disposizione contenuta nell'articolo 14 della legge 11 aprile 1955, n. 380, concernente la riduzione ad anni 15 del minimo di servizio utile per il diritto alla pensione, si applica:

nei casi di cessazione dal servizio in età non inferiore a 60 anni o per inabilità assoluta e permanente comprovata con visita medica collegiale da richiedersi nel termine perentorio di un anno dalla cessazione;

nei casi previsti alla lettera *a*) dell'articolo 29 del regio-decreto 12 luglio 1934, n. 2312.

Art. 2.

La pensione diretta a favore degli ufficiali giudiziari è costituita:

a) dalla rendita vitalizia indicata nella tabella *A* unita alla presente legge, in corrispondenza al servizio utile;

b) da una rendita vitalizia aggiuntiva di lire 78.000.

La valutazione delle campagne di guerra si effettua con le norme dell'articolo 24 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312; sono abrogate quelle contenute negli articoli 40 e 52 del regio decreto medesimo.

Art. 3.

La pensione indiretta o di riversibilità è calcolata sulla corrispondente pensione diretta applicando, per la rendita di cui alla lettera *a*) dell'articolo 2, le aliquote previste dal comma primo dell'articolo 38 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312 e, per la rendita di cui alla lettera *b*) dell'articolo stesso, l'aliquota fissa di cinque sesti.

Art. 4.

Nei casi di diritto all'indennità una volta tanto, diretta o indiretta, previsti dagli articoli 25 e 27 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312 e dall'articolo 15 della legge 11 aprile 1955, n. 380, il relativo importo lordo è pari a sette volte la rendita vitalizia di cui alla lettera *a*) dell'articolo 2.

L'importo lordo dell'indennità diretta una volta tanto nei casi previsti dal comma primo dell'articolo 16 della legge 11 aprile 1955, n. 380, è pari alla metà di quello determinato nel modo indicato al comma precedente.

Art. 5.

Nei casi di pensione diretta di privilegio contemplati dall'articolo 5 della legge 11 aprile 1955, n. 380, la rendita vitalizia di cui alla lettera *a*) dell'articolo 2 è aumentata di un decimo e in nessun caso l'importo risultante può essere inferiore a lire 325.000 annue.

Quando si tratti di lesioni od infermità ascrivibili alla prima categoria della tabella *A*, annessa alla leg-

ge 10 agosto 1950, n. 648, la rendita vitalizia di cui al comma precedente è aumentata di due decimi ed il minimo ivi stabilito è elevato a lire 481.000 annue.

La rendita vitalizia, determinata in applicazione dei commi precedenti, in nessun caso può superare le lire 1.320.200 annue.

La pensione diretta di privilegio risulta costituita dalla rendita vitalizia determinata in applicazione dei commi precedenti e dalla rendita vitalizia aggiuntiva di cui alla lettera *b)* dell'articolo 2. La pensione stessa, ove sia inferiore alla metà dei proventi di cui all'articolo 123 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, accertati per l'ultimo anno di servizio dell'ufficiale giudiziario, aumentati dell'indennità integrativa di cui all'articolo 148, oppure ridotti ai termini dell'articolo 155 del decreto stesso, viene integrata, per la differenza, da una somma a carico dello Stato, che in nessun caso può superare le lire 260.600 annue.

Art. 6.

La pensione indiretta di privilegio, nonchè quella di riversibilità della pensione diretta di privilegio sono determinate, con l'applicazione delle aliquote di cui all'articolo 3, prendendo a base il trattamento diretto di privilegio previsto per i casi contemplati dal comma secondo dell'articolo 5.

Quando l'ufficiale giudiziario sia morto non in conseguenza dell'evento di servizio che ha dato luogo al conferimento dell'assegno privilegiato, la pensione di riversibilità di cui al precedente comma è determinata prendendo a base il trattamento diretto liquidato ai sensi dei tre primi commi dell'articolo 5.

Per i trattamenti previsti dai commi precedenti, la parte determinata sulla rendita vitalizia di cui alla lettera *a)* dell'articolo 2 non può essere inferiore a lire 198.000 annue per le pensioni di riversibilità di cui al comma secondo ed a lire 273.000 annue per le rimanenti pensioni previste dal comma primo.

Il trattamento determinato in applicazione dei commi precedenti, ove risulti inferiore alle metà dei proventi di cui all'ultimo comma dell'articolo 5, viene integrato, per la differenza, da una somma a carico dello Stato, che non può superare, però, lire 156.000 annue per le pensioni di riversibilità di cui al comma secondo e lire 208.000 annue per le rimanenti pensioni previste dal comma primo.

Art. 7.

La misura del trattamento di quiescenza a favore degli aiutanti ufficiali giudiziari e loro famiglie è pari ai sette decimi di quello previsto dagli articoli dal 2 al 6. Ai fini della determinazione dell'eventuale integrazione a carico dello Stato, dovuta nel limite massimo dei sette decimi dei rispettivi importi, si considerano i proventi di cui al n. 1 dell'articolo 167 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, aumentati oppure ridotti ai sensi dell'articolo 169 e del secondo comma dell'articolo 171 del decreto stesso.

Nel caso di ufficiale giudiziario che abbia prestato precedentemente servizio in qualità di aiutante ufficiale giudiziario, la riduzione di un terzo della parte del trattamento calcolata in proporzione del periodo di servizio reso in qualità di aiutante ufficiale giudiziario, prevista dall'articolo 8 della legge 11 aprile 1955, numero 380, è limitata ai tre decimi di tale parte del trattamento.

Art. 8.

Le norme contenute negli articoli precedenti si applicano agli iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari per i casi di cessazione dal servizio dal 1° gennaio 1960 in poi.

Art. 9.

Le pensioni di privilegio e quelle di riversibilità di pensioni dirette di privilegio, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1960, vengono riliquidate con effetto da tale data. Il nuovo trattamento è determinato in misura pari a quella prevista dai precedenti articoli per la corrispondente pensione relativa a cessazione dal servizio dalla predetta data in poi.

Art. 10.

Le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1960 che non rientrano tra quelle contemplate nel precedente articolo vengono riliquidate, con effetto da tale data, prendendo a base:

1) il trattamento annuo lordo per tredici mensilità, in atto al 31 dicembre 1959, considerato con esclusione dell'assegno di caroviveri temporaneo e dell'eventuale assegno personale previsti dall'articolo 26 della legge 11 aprile 1955, n. 380, oppure dalla rendita vitalizia costante contemplata dalla lettera *c)* dell'articolo 2 della legge stessa;

2) gli anni computati come utili ai fini della liquidazione della pensione originaria ivi considerati quelli comportanti maggiorazione della pensione stessa.

Per le pensioni dirette rientranti tra quelle contemplate dal precedente comma, il nuovo importo annuo lordo, a decorrere dal 1° gennaio 1960, è costituito:

a) dalla rendita vitalizia pari al trattamento annuo lordo di cui al n. 1) maggiorato della somma fissa di lire 65.000, nonchè dell'importo di lire 10.000 per ogni anno utile, di cui al n. 2), eccedente i quindici, importo che, in nessun caso, può superare lire 300.000;

b) dalla rendita vitalizia aggiuntiva di lire 78.000 prevista dalla lettera *b)* dell'articolo 2.

Qualora si tratti di pensione relativa ad aiutante ufficiale giudiziario:

ai fini della determinazione della rendita vitalizia di cui alla lettera *a)*, il trattamento annuo lordo di cui al n. 1) è maggiorato della somma fissa di lire 45.500, nonchè dell'importo di lire 7.000 per ogni anno utile di cui al n. 2), eccedente i quindici, importo che, in nessun caso, può superare lire 210.000;

la rendita vitalizia aggiuntiva di cui alla lettera *b)* è fissata in lire 54.600.

Le rendite vitalizie di cui alle lettere *a)* e *b)* sono riversibili secondo le aliquote previste dall'articolo 3 per le corrispondenti rendite contemplate dall'articolo 2.

Per le pensioni indirette e di riversibilità, rientranti tra quelle contemplate dal comma primo, si determina il trattamento virtuale annuo lordo di pensione diretta corrispondente a quello indicato al n. 1), tenendo presenti le aliquote previste dal comma primo dell'articolo 38 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, e, conseguentemente, la relativa rendita vitalizia di cui

alla lettera *a*). Il nuovo importo annuo lordo, a decorrere dal 1° gennaio 1960, è costituito dall'aliquota della predetta rendita vitalizia che risulta dall'applicazione delle norme contenute nel comma primo del citato articolo 38 e dai cinque sesti della rendita vitalizia aggiuntiva di cui alla lettera *b*).

Art. 11.

Il trattamento annuo lordo di pensione risultante dall'applicazione degli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 9 e 10 è comprensivo della tredicesima mensilità.

Nei casi in cui ricorre l'applicazione delle norme contenute nei commi secondo e terzo dell'articolo 38 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, il riparto della pensione tra vedova ed orfani si effettua considerando l'intero trattamento indiretto o di riversibilità.

Art. 12.

I contributi annui a favore della Cassa pensioni, previsti per ogni posto di organico di ufficiale giudiziario e per ogni posto di organico di aiutante ufficiale giudiziario dagli articoli 9 e 10 della legge 11 aprile 1955, n. 380, sono elevati, a partire dal 1° gennaio 1962, rispettivamente, ad annue lire 235.000 e ad annue lire 164.500.

Il contributo personale si determina considerando i successivi quattro periodi costituiti, il primo dai primi dieci anni solari decorrenti da quello della iscrizione alla Cassa pensioni, il secondo dai seguenti dieci anni solari, il terzo da altri dieci anni solari e il quarto dagli anni solari successivi. Il relativo importo annuo è stabilito per i predetti periodi, rispettivamente:

per l'ufficiale giudiziario, in lire 45.000, 60.000, 66.000 e 72.000;

per l'aiutante ufficiale giudiziario, in lire 31.500, 42.000, 46.200 e 50.400.

Il contributo personale di cui al precedente comma non è dovuto dall'ufficiale od aiutante ufficiale giudiziario che si trovi in aspettativa senza diritto all'intero trattamento minimo garantito oppure in istato di sospensione dalle funzioni.

La rimanenza dei contributi previsti dal comma primo non coperta dai contributi personali di cui ai commi secondo e terzo è a carico del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 13.

Il contributo in una sola volta dovuto dall'ufficiale giudiziario per ottenere il riscatto dei servizi di cui all'articolo 18 della legge 11 aprile 1955, n. 380, nel caso di domanda presentata posteriormente alla data di pubblicazione della presente legge, è pari a sette volte la differenza tra la rendita vitalizia indicata nella tabella *A*, unita alla presente legge, in corrispondenza degli anni utili comprensivi di quelli da riscattare e la rendita vitalizia indicata nella tabella stessa in corrispondenza dei soli anni già utili a pensione alla data di presentazione della domanda. Nel caso di aiutante ufficiale giudiziario il contributo predetto è ridotto ai sette decimi.

Il versamento rateale del contributo di riscatto, disposto dagli Istituti di previdenza posteriormente alla data di pubblicazione della presente legge, viene effettuato mediante bimestralità posticipate costanti di importo pari al doppio di quello della rata mensile prevista dal comma primo dell'articolo 21 della legge 11 aprile 1955, n. 380, con le modalità stabilite per lo accertamento e la riscossione del contributo personale ordinario, a cura degli Uffici indicati al terzo comma dell'articolo seguente.

Art. 14.

Per le sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione, a favore degli iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari, si applicano le disposizioni previste dalla legge 19 ottobre 1956, n. 1224, con le modifiche contenute nei commi seguenti.

Le norme contenute nel comma secondo, lettere *c*) e *d*) dell'articolo 2 della citata legge n. 1224, sono modificate nel senso che si considera come retribuzione, per l'ufficiale giudiziario, l'importo di lire 525.000, 675.000, 750.000, 825.000 e, per l'aiutante ufficiale giudiziario, l'importo di lire 367.500, 472.500, 525.000, 577.500, rispettivamente, per i casi di appartenenza al primo, secondo, terzo o quarto periodo previsto, per quanto concerne il contributo personale, dal comma secondo dell'articolo 12.

La comunicazione di cui all'articolo 8 della citata legge n. 1224 viene data all'interessato, nonchè alla Corte di appello, all'Ufficio provinciale del tesoro e all'Ufficio del registro competenti per l'accertamento e la riscossione del contributo personale ordinario dovuto alla Cassa pensioni.

Per l'estinzione della sovvenzione, prevista dall'articolo 10 della citata legge n. 1224, i versamenti vengono effettuati, mediante rate bimestrali posticipate costanti di importo pari al doppio della quota mensile ceduta, con le modalità stabilite per l'accertamento e la riscossione del contributo personale ordinario, a cura degli Uffici indicati al comma precedente. Le disposizioni contenute nel primo periodo del terzo comma del citato articolo 10 non si applicano per gli iscritti contemplati dal comma primo.

Art. 15.

I criteri concernenti prestazioni di lavoro straordinario per il personale addetto ai servizi degli Istituti di previdenza, previsti dall'articolo 19 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, si applicano fino al 31 dicembre 1963.

Art. 16.

All'onere di lire 142,5 milioni, derivante allo Stato dall'attuazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1961-62, si provvederà mediante la parziale utilizzazione delle maggiori entrate derivanti dai versamenti all'Erario a seguito dell'aumento di tariffe previste dal provvedimento concernente modificazioni allo ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data ad Abano Terme, addì 12 agosto 1962

SEGNI

FANFANI — BOSCO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Tabella A

RENDITA VITALIZIA
DI CUI ALLA LETTERA A) DELL'ARTICOLO 2

Anni utili	Rendita
1	9.400
2	19.100
3	29.300
4	39.900
5	51.000
6	62.500
7	74.600
8	87.200
9	100.400
10	114.200
11	128.700
12	143.900
13	159.800
14	176.400
15	193.700
16	211.700
17	230.300
18	249.800
19	270.000
20	291.200
21	313.100
22	336.100
23	359.900
24	384.900
25	410.900
26	430.100
27	466.700
28	496.400
29	527.600
30	560.300
31	594.400
32	630.100
33	667.600
34	706.900
35	748.000
36	791.100
37	836.500
38	884.000
39	933.800
40	986.200
41	1.036.100
42	1.083.500
43	1.128.400
44	1.170.800
45	1.208.200
46	1.240.600
47	1.268.000
48	1.290.400
49	1.307.800
50	1.320.200

LEGGE 16 agosto 1962, n. **1354.**

Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Titolo I
DEFINIZIONE

Art. 1.

La denominazione « birra » è riservata al prodotto ottenuto dalla fermentazione alcoolica con ceppi selezionati di *saccharomyces cerevisiae* dei mosti preparati con malto di orzo torrefatto e acqua, amaricati con luppolo. Il malto d'orzo può essere sostituito con malto di frumento o di altri cereali o con riso fino alla percentuale massima del 25 per cento calcolato sul peso complessivo del cereale impiegato.

Art. 2.

Non può essere posta in commercio « birra » che abbia un grado saccarometrico in volume inferiore ad undici (11).

La denominazione « birra speciale » è riservata alla birra con grado saccarometrico in volume non inferiore a tredici (13) e la denominazione « birra doppio malto » è riservata a quella con grado saccarometrico in volume non inferiore a quindici (15).

Sui recipienti deve essere riportata anche a mezzo di etichetta o sui tappi la denominazione del tipo di birra contenuto in relazione al grado saccarometrico.

Titolo II
REQUISITI DELLE MATERIE PRIME DELLA BIRRA

Art. 3.

E' vietato impiegare nella fabbricazione della birra materie prime avariate o guaste o contenenti sostanze che per natura, qualità e quantità possono essere nocive. E' altresì vietato detenere le materie prime in siffatte condizioni nell'interno degli stabilimenti o delle fabbriche di produzione della birra.

Art. 4.

E' vietato nella preparazione della birra:

a) impiegare sostanze amidacee o aggiungere ai mosti di birra zuccheri o succhi di frutta, salvo il disposto dell'articolo 1;

b) colorare la birra con sostanze diverse da quelle provenienti dal malto d'orzo torrefatto;

c) aggiungere alla birra agenti di conservazione. E' tollerata la presenza di anidride solforosa nella quantità massima di 20 milligrammi per litro derivante dalla solforazione del luppolo o dal trattamento dei recipienti;

d) aggiungere alla birra o, comunque, impiegare nella sua preparazione alcool, sostanze schiumogene o sostanze amare diverse dal luppolo;

e) impiegare ogni eventuale altra sostanza, il cui uso non sia stato specificatamente autorizzato dal Ministro per la sanità, sentiti i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e delle finanze, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, e il Consiglio superiore di sanità.

Per la chiarificazione della birra debbono impiegarsi soltanto mezzi meccanici o sostanze innocue autorizzate ai sensi della lettera *e*) del presente articolo.

Art. 5.

I prodotti destinati alla preparazione anche casalinga di bevande fermentate o meno, non possono essere posti in commercio con denominazioni, diciture, marchi di fabbrica o mezzi pubblicitari che facciano riferimento alla parola « birra ».

Art. 6.

La birra deve essere limpida, priva di sedimento, non deve essere affetta da malattie anche incipienti e non deve contenere sostanze tossiche o comunque nocive.

Art. 7

Le caratteristiche analitiche relative alla acidità totale e volatile, al contenuto in anidride carbonica ed in ceneri e gli altri requisiti dei diversi tipi di birra saranno stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per l'industria e il commercio, per l'agricoltura e le foreste e per le finanze entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO III
PRODUZIONE E LOCALI

Art. 8.

L'acqua impiegata per la preparazione dei mosti di birra e per il lavaggio dei recipienti e degli attrezzi deve essere potabile e tale requisito deve essere accertato dall'Autorità sanitaria anche mediante periodici controlli analitici.

I serbatoi e la rete di distribuzione interna della acqua potabile debbono essere costruiti e mantenuti in modo da garantire l'acqua da ogni possibile causa di inquinamento.

Art. 9.

I locali destinati alla produzione ed imbottigliamento della birra o al solo imbottigliamento debbono avere adatte condizioni di struttura muraria e di ubicazione, debbono essere bene areati ed illuminati ed avere cubatura, superficie ed attrezzatura adeguate ai quantitativi della materia da lavorare, secondo le modalità che saranno stabilite dal regolamento, e a tutte le prescrizioni delle leggi e regolamenti in vigore, compresi quelli in materia d'igiene del lavoro.

TITOLO IV
APPARECCHI ED IMPIANTI

Art. 10.

I recipienti, le tubazioni, gli anelli di guarnizione per assicurare i giunti e le chiusure delle bottiglie ed in genere ogni dispositivo, con cui la birra viene a contatto, non debbono cedere piombo, arsenico, antimonio, zinco nè altri metalli nocivi ad una soluzione acquosa di acido acetico all'uno per cento che vi rimanga a contatto per 24 ore alla temperatura di 20°.

Qualora tali recipienti, tubazioni, anelli di guarnizione e simili siano costruiti o rivestiti con materiale plastico o resine sintetiche il plastificante usato deve essere privo di potere tossico ed il materiale impiegato deve soddisfare ai requisiti del comma precedente.

I fusti destinati alla conservazione della birra trattati con pece per birra a base di colofonia, paraffina ed altre cere vegetali non debbono cedere alcuna sostanza derivante da queste dopo 24 ore di contatto con soluzione di alcool al 4 per cento.

I tappi a corona, ove contengano uno strato conglomerato di sughero, debbono portare sulla faccia che viene a contatto diretto con la birra uno strato di materiale idoneo e rispondente ai requisiti di cui al primo comma.

E' vietato l'uso di tappi meccanici con ranelle di gomme o di altre chiusure similari.

Art. 11.

Gli apparecchi a pressione per il sollevamento della birra dai fusti nella sua destinazione presso i pubblici esercizi, debbono funzionare con anidride carbonica pura o aria filtrata. I tubi di gomma per raccordi, il cui uso deve essere limitato allo stretto necessario, non debbono, comunque, avere una lunghezza superiore ad un metro lineare.

Art. 12.

Le bottiglie e gli altri recipienti, nei quali la birra è posta in vendita, debbono portare sul tappo o sulle chiusure metalliche, o sull'etichetta, a caratteri leggibili ed indelebili, il marchio, il nome o la ragione sociale del produttore e la sede dello stabilimento. Sulla etichetta dev'essere inoltre indicato il contenuto minimo garantito del recipiente.

Le bottiglie ed i recipienti contenenti le indicazioni prescritte nel comma precedente e nell'ultimo comma dell'articolo 2 della presente legge non possono essere usate in commercio per la vendita di prodotti diversi dalla birra.

Art. 13.

Per assicurare un perfetto lavaggio delle bottiglie è prescritta la installazione in ogni fabbrica, anche se limitata alla sola funzione d'imbottigliamento, di una lavatrice meccanica a motore che consenta di effettuare le operazioni di lavaggio con soluzione alcalina a caldo a temperatura non inferiore a 40°. Tale lavatrice deve avere una potenzialità proporzionata al resto dell'impianto e particolarmente alle macchine imbottigliatrici, onde assicurare la continuità di lavorazione nelle operazioni di lavaggio, riempimento e chiusura.

Art. 14.

Gli apparecchi ed impianti per la produzione ed imbottigliamento della birra debbono essere lavati e mantenuti in modo da corrispondere alle esigenze igieniche e sanitarie, secondo le modalità che saranno stabilite nel regolamento.

Titolo V
PERSONALE

Art. 15.

Le persone comunque addette alla lavorazione della birra, compreso l'imbottigliamento, debbono essere, almeno una volta l'anno, sottoposte, da parte dell'ufficiale sanitario, ad accertamenti sanitari, nonchè alla vaccinazione contro le febbri tifoidi e paratifoidi.

L'onere di tali accertamenti grava sul conduttore della fabbrica che è tenuto a conservare la relativa documentazione e a presentarla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

I conduttori delle fabbriche hanno l'obbligo, inoltre, di denunciare tempestivamente all'Autorità sanitaria locale qualsiasi caso accertato o sospetto di malattia trasmissibile e di infezioni della cute e delle mucose verificatosi tra le persone addette alla lavorazione ed all'imbottigliamento della birra.

Titolo VI
AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

Art. 16.

Chiunque intende impiantare uno stabilimento di produzione ed imbottigliamento della birra o di solo imbottigliamento deve chiedere l'autorizzazione del Prefetto presentando la domanda al sindaco del Comune nel cui territorio avrà sede lo stabilimento, contenente:

a) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo della impresa;

b) la sede dello stabilimento;

c) la denominazione della birra che si intende produrre o imbottigliare;

d) la descrizione e gli estremi di deposito dello eventuale marchio di fabbrica che valga ad identificare l'impresa.

La domanda, inoltre, deve essere corredata:

a) dalla pianta dello stabilimento in scala non inferiore ad 1:100;

b) dalla descrizione dei locali e di tutti gli impianti ivi contenuti, specificando le modalità di lavaggio, riempimento e chiusura dei recipienti;

c) dalla documentazione relativa alla potabilità dell'acqua ed alla idoneità della rete di distribuzione;

d) dal parere dell'ufficiale sanitario:

e) da un esemplare dell'eventuale marchio di fabbrica o dalle indicazioni delle diciture che valgono ad identificare lo stabilimento di produzione e l'eventuale impresa imbottigliatrice.

Il sindaco, istruita la domanda, la trasmette con i relativi allegati al Prefetto.

Art. 17.

L'autorizzazione all'impianto ed all'esercizio degli stabilimenti di produzione e di imbottigliamento della birra o di solo imbottigliamento è rilasciata dal Prefetto, previo parere favorevole del medico provinciale, ed è soggetta alla tassa di concessione governativa, da corrispondersi in modo ordinario, nelle seguenti misure:

1 — *Tasse di rilascio*:

a) per gli stabilimenti la cui potenzialità di produzione o di imbottigliamento non superi i 500 ettolitri all'anno lire 10.000;

b) per gli stabilimenti la cui potenzialità di produzione o di imbottigliamento superi i 500, ma non i 1000 ettolitri all'anno lire 20.000;

c) per gli stabilimenti la cui potenzialità di produzione o di imbottigliamento superi i 1000, ma non i 5000 ettolitri all'anno lire 40.000;

d) per gli stabilimenti la cui potenzialità di produzione o di imbottigliamento superi i 5000, ma non i 10.000 ettolitri all'anno lire 80.000;

e) per gli stabilimenti la cui potenzialità di produzione o di imbottigliamento superi i 10.000 ma non i 50.000 ettolitri all'anno lire 150.000;

f) per gli stabilimenti la cui potenzialità di produzione o di imbottigliamento superi i 50.000 ettolitri all'anno lire 200.000.

2. — *Tassa annuale*:

La tassa di cui al n. 1 ridotta alla metà.

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno al quale si riferisce.

Art. 18.

Accertata l'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge il Prefetto rilascia l'autorizzazione, la quale deve contenere:

1) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'impresa;

2) la località in cui ha sede lo stabilimento:

3) la denominazione e il tipo della birra per cui è concessa l'autorizzazione;

4) la descrizione dell'eventuale marchio di fabbrica e degli estratti del deposito;

5) le indicazioni e le condizioni ritenute necessarie caso per caso.

Il cambiamento di titolare deve essere notificato all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione entro quindici giorni perchè venga modificato l'intestatario dell'autorizzazione, che sarà trasferita al nome del nuovo proprietario.

Le spese per i sopraluoghi, analisi ed accertamenti per il rilascio dell'autorizzazione sono a carico dei fabbricanti o degli imbottigliatori.

Sono fatte salve le norme di cui agli articoli 48 e 68 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303.

Titolo VII
IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE

Art. 19.

La birra importata deve corrispondere alle caratteristiche e requisiti stabiliti dalla presente legge.

I relativi recipienti e bottiglie debbono recare, in lingua italiana, le indicazioni prescritte dagli articoli 2 e 12. La birra di provenienza estera, imbottigliata in Italia, deve recare, anche a mezzo di etichetta, il nome o la ragione sociale dell'imbottigliatore, nonchè la sede dello stabilimento.

Art. 20.

Per la importazione e la vendita di birra estera è necessaria apposita autorizzazione rilasciata dal Prefetto, assoggettata ad una tassa di rilascio ed a una tassa annua di concessione governativa di lire 10.000, da corrispondersi in modo ordinario nel termine di cui all'articolo 17, n. 2.

Contro i provvedimenti emanati dal Prefetto a norma del precedente comma è ammesso ricorso al Ministero dell'industria e del commercio entro trenta giorni dalla notifica.

Art. 21.

Con la procedura di cui all'articolo 7 può essere autorizzata la produzione di birra avente particolari caratteristiche, purchè a cura del produttore venga dimostrata l'effettiva destinazione del prodotto alla esportazione.

TITOLO VIII

DEPOSITI PER IL COMMERCIO ALL'INGROSSO LOCALI DI MESCITA E RIVENDITE

Art. 22.

Chiunque intende istituire un deposito di birra per il commercio all'ingrosso deve farne denuncia al sindaco competente per territorio.

Per i locali adibiti a deposito e per i servizi annessi valgono, per quanto applicabili, le norme contenute nel titolo terzo della presente legge. Tali depositi sono sottoposti alla vigilanza ed al controllo dell'ufficiale sanitario locale.

Art. 23.

In ogni locale in cui si mesce la birra deve essere posto, vicino all'apparecchio di spillatura un cartello indicante il nome dell'impresa produttrice o la sua ragione sociale.

TITOLO IX

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 24.

La vigilanza per l'applicazione delle norme della presente legge e del regolamento è affidata alle Autorità sanitarie provinciali e comunali, agli organi di polizia giudiziaria, agli istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e agli organi periferici dei Ministeri delle finanze, dell'industria e del commercio, del lavoro e della previdenza sociale, ciascuno per la parte di propria competenza.

A tal fine le Autorità preposte possono procedere direttamente o a mezzo dei competenti organi ad ispezioni e prelievi di campioni nei locali di produzione, d'imbottigliamento, di deposito e di vendita con le modalità previste dal regolamento.

Art. 25.

Le analisi dei campioni sono eseguite, a seconda degli organi che hanno proceduto al prelevamento:

1) dai Laboratori provinciali d'igiene e profilassi;

2) dai Laboratori degli Istituti di vigilanza per la repressione delle frodi dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

3) dai Laboratori chimici compartimentali delle dogane.

La revisione dell'analisi è eseguita:

a) dall'Istituto superiore di sanità per le analisi fatte dai Laboratori provinciali d'igiene e profilassi e dalle Stazioni chimico-agrarie;

b) dalla Stazione chimico-agraria sperimentale di Roma, per le analisi effettuate dai Laboratori dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

c) dal Laboratorio chimico centrale delle dogane per le analisi fatte dai Laboratori chimici compartimentali delle dogane.

Le analisi di revisione debbono essere richieste dagli interessati entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito dell'analisi.

Alla domanda di revisione d'analisi, diretta all'Autorità che ha disposto il prelevamento, deve essere unita la quietanza del deposito provvisorio, effettuato presso la locale Sezione di tesoreria provinciale, per l'importo di lire 10.000 per ogni campione di cui si richiede l'analisi, intestato all'Istituto superiore di sanità o al Laboratorio chimico centrale delle dogane o alla Stazione chimico-agraria sperimentale di Roma. Tale somma è rimborsata nel caso che l'analisi di revisione risulti favorevole all'interessato.

La somma stessa è invece versata ad apposito capitolo di bilancio dell'entrata, nel caso che l'analisi di revisione non risulti favorevole all'interessato.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 26.

Quando non sia presentata dagli interessati l'istanza di revisione entro il termine stabilito dall'articolo precedente, ovvero quando dalla revisione di analisi risulti accertato che i prodotti analizzati non corrispondano in tutto o in parte ai requisiti e alle caratteristiche stabilite dalla presente legge, l'Autorità che ha disposto il prelevamento trasmette rapporto alla Autorità giudiziaria, corredato da tutti gli atti relativi.

Art. 27.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque produce ed imbottiglia o importa o soltanto imbottiglia, vende o mette altrimenti in commercio birra non rispondente in tutto o in parte ai requisiti prescritti dalla presente legge è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 1.000.000.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque produce ed imbottiglia o soltanto imbottiglia, vende o mette altrimenti in commercio birra preparata con materie prime avariate o guaste o contenenti sostanze comunque nocive per la pubblica salute è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire 100.000 a lire 3.000.000.

Chiunque produce e imbottiglia o soltanto imbottiglia birra senza l'autorizzazione di cui al titolo VI della presente legge è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 1.000.000.

Chiunque produce e imbottiglia o soltanto imbottiglia servendosi d'impianti ed apparecchi non rispondenti ai requisiti prescritti dalla presente legge e dal regolamento è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 1.500.000.

Ogni altra violazione delle norme previste dalla presente legge e dal regolamento è punita con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Per il mancato o ritardato pagamento delle tasse di concessione governativa stabilite dagli articoli 17 e 20 della presente legge s'incorre nelle sanzioni previste

dall'articolo 10 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112, sostituito dall'articolo 4 della legge 10 dicembre 1954, n. 1164.

Art. 28.

Il medico provinciale, indipendentemente dalle sanzioni di cui al precedente articolo, può ordinare la chiusura temporanea fino a sei mesi, e, nei casi di recidiva o di maggiore gravità, anche la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio.

Del provvedimento deve dare pubblicità a mezzo di avviso da apporre all'esterno dello stabilimento o dell'esercizio stesso per l'intero periodo di chiusura con la indicazione del motivo del provvedimento.

Contro il provvedimento del medico provinciale è ammesso il ricorso al Ministro per la sanità nel termine di quindici giorni

Art. 29.

Le disposizioni di cui agli articoli 27 e 28 non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo birra in confezioni originali, salvo che il commerciante stesso sia a conoscenza della violazione o che la confezione originale presenti segni di alterazione.

Art. 30.

Contro i provvedimenti emanati dal Prefetto a norma dell'articolo 17 della presente legge, è ammesso ricorso al Ministero della sanità entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

TITOLO X

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 31.

Le imprese che gestiscono stabilimenti per la produzione ed imbottigliamento della birra o di solo imbottigliamento, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono, entro tre mesi dalla data stessa, chiedere l'autorizzazione prevista dall'articolo 16 della legge stessa.

I locali, gli impianti ed i recipienti già esistenti debbono essere uniformati alle norme della presente legge entro due anni dalla sua entrata in vigore.

E' concesso un termine di mesi dodici dalla data di entrata in vigore della presente legge per lo smaltimento dei prodotti esistenti alla data medesima negli stabilimenti, nei depositi, negli spacci di vendita, fabbricati in conformità delle precedenti disposizioni e non rispondenti, in tutto o in parte, alle norme della presente legge.

Sono fatte salve le norme di cui agli articoli 61 e 62 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303.

Art. 32.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie od incompatibili con la presente legge, nonchè il secondo comma dell'articolo 23 della legge 30 aprile 1962, numero 283.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sarà emanato il regolamento di esecuzione.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data ad Abano Terme, addì 16 agosto 1962

SEGNI

FANFANI — JERVOLINO — TAVIANI — BOSCO — TRABUCCHI — TREMELLONI — COLOMBO — RUMOR — BERTINELLI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 16 agosto 1962, n. 1355.

Modifica all'art. 6 del regio decreto 18 dicembre 1913, n. 1453, recante disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'articolo 6 del regio decreto 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, ed integrato con la legge 1° luglio 1961, n. 568, è sostituito dal seguente:

« Per la temporanea importazione ed esportazione di merci soggette a diritti di confine deve essere prestata garanzia per i diritti dovuti e per gli interessi di mora di cui all'articolo 17 delle presenti disposizioni.

La garanzia richiesta ai sensi del comma precedente è limitata, per quanto riguarda le sovraimposte di confine, al 10 per cento dell'ammontare delle sovraimposte medesime, quando si tratti di operazioni di temporanea importazione di prodotti gravati da dette sovraimposte ed effettuate da ditte che lavorano in propri stabilimenti soggetti a permanente vigilanza finanziaria.

I crediti dell'Amministrazione finanziaria per le sovraimposte di confine, per le multe o per le spese di ogni specie sono garantiti da privilegio, a preferenza di ogni altro creditore, sui prodotti, sul macchinario e su tutto il materiale mobile esistente negli stabilimenti delle ditte ammesse a fruire delle facilitazioni di cui al precedente comma, nonchè nei magazzini annessi ai predetti stabilimenti o in altri comunque soggetti a vigilanza fiscale, di pertinenza delle stesse ditte.

Quando il prezzo delle merci temporaneamente importate, ancorchè aumentato dei diritti di confine, risulti inferiore a quello medio corrente per la stessa merce nel territorio della Repubblica, l'importatore, oltre a prestare la garanzia dei diritti di confine, deve effettuare un deposito cauzionale pari alla differenza tra il prezzo nazionale e quello di importazione, aumentata del 20 per cento, per tenere conto di possibili successive oscillazioni del prezzo interno.

Qualora le merci temporaneamente importate non vengano riesportate nel termine stabilito, il deposito cauzionale integrativo sarà incamerato dall'Erario a titolo definitivo.

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e per le foreste, per l'industria e per il commercio e per il commercio con l'estero, saranno determinate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al quarto comma del presente articolo ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.

Data ad Abano Terme, addì 16 agosto 1962

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI — LA MALFA — TREMELLONI — PRETI — COLOMBO — RUMOR

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 18 agosto 1962, n. 1356.

Autorizzazione alla spesa di lire 450 milioni a titolo di ulteriore contributo statale per la Basilica di San Marco in Venezia e di lire 450 milioni per il Duomo ed il Chiostro di Monreale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La spesa di lire 450 milioni, prevista dall'articolo 1 della legge 25 aprile 1957, n. 305, è aumentata a lire 1 miliardo e 350 milioni.

Il suddetto aumento è ripartito in ragione di lire 450 milioni a titolo di contributo per il consolidamento, la ricostruzione e il restauro di opere nella Basilica di San Marco in Venezia e di lire 450 milioni a titolo di contributo per opere di consolidamento, restauro e manutenzione del Duomo e Chiostro di Monreale.

Art. 2.

Ai fini di una razionale esecuzione delle opere, la Procuratoria della Basilica di San Marco e la Fabbriceria (Maramma) del Duomo di Monreale sono autorizzate ad anticipare le spese nei limiti degli stanziamenti autorizzati.

Per i conseguenti finanziamenti la Procuratoria della Basilica di San Marco e la Fabbriceria (Maramma) del Duomo di Monreale sono autorizzate a cedere le rispettive annualità residue di contributi ad istituti di credito abilitati al credito a lungo termine.

Gli oneri di sconto delle annualità rimangono a carico, rispettivamente, della Procuratoria della Basilica di San Marco e della Fabbriceria (Maramma) del Duomo di Monreale.

Art. 3.

All'onere derivante dalla presente legge per la concessione dell'ulteriore contributo di lire 450 milioni alla Basilica di San Marco, in Venezia, si provvede, in ragione di lire 45 milioni per ogni esercizio, con i fondi di cui al capitolo: « Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario e per concorsi, contributi e sussidi » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in gestione al Magistrato alle acque e Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Venezia, per l'esercizio finanziario 1967-68 ed ai corrispondenti capitoli dei futuri esercizi finanziari fino all'esercizio 1976-77.

All'onere derivante dalla presente legge per la concessione del contributo di lire 450 milioni al Duomo e al Chiostro di Monreale si provvede, in ragione di lire 30 milioni per ogni esercizio, con i fondi di cui al capitolo: « Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario e per concorsi, contributi e sussidi » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in gestione al Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo, per l'esercizio finanziario 1963-64 ed ai corrispondenti capitoli dei futuri esercizi finanziari fino all'esercizio 1977-78.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 agosto 1962

SEGNI

FANFANI — SULLO — GUI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 18 agosto 1962, n. 1357.

Riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (E.N.P.A.V.).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I.

CARATTERE E FINALITA' DELL'ENTE

Art. 1.

L'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (E.N.P.A.V.), istituito con legge 15 febbraio 1958, n. 91, ha sede in Roma.

L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico.

Art. 2.

L'E.N.P.A.V svolge la sua attività su tutto il territorio della Repubblica. Ha lo scopo di attuare la previdenza e l'assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari.

L'iscrizione all'E.N.P.A.V è obbligatoria per tutti i veterinari di età inferiore agli anni 65, iscritti negli albi professionali, compilati e tenuti dagli Ordini provinciali.

Possono essere iscritti all'Ente, a domanda, anche i veterinari non iscritti negli albi professionali.

I presidenti degli Ordini provinciali hanno l'obbligo di comunicare all'Ente, entro 15 giorni dall'avvenuto provvedimento, tutte le variazioni dei relativi albi professionali.

TITOLO II
ORGANI DELL'ENTE E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 3.

Sono organi dell'Ente:

1) L'assemblea nazionale;
2) Il presidente;
3) Il Consiglio di amministrazione;
4) Il Comitato esecutivo;
5) Il Collegio dei sindaci.

Art. 4.

L'assemblea nazionale è composta dai presidenti degli Ordini provinciali dei veterinari. La presidenza dell'assemblea è assunta dal presidente dell'Ente in carica.

L'assemblea nazionale si riunisce, ogni anno, in via ordinaria, su convocazione del presidente, ed in via straordinaria quando se ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta da un terzo dei suoi componenti.

La convocazione è fatta mediante avviso a mezzo di lettera raccomandata da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione stessa e degli argomenti da trattare.

L'assemblea nazionale è legalmente costituita in prima convocazione quando vi intervenga la metà più uno dei suoi componenti e in seconda convocazione — che può essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima e con medesimo invito di questa — quale che sia il numero dei presenti.

Ciascun presidente di Ordine provinciale dietro autorizzazione del proprio Consiglio direttivo, può delegare per rappresentarlo alle sedute dell'assemblea nazionale, altro iscritto all'albo professionale della Provincia.

Ciascun componente dell'assemblea nazionale non può avere che una sola delega.

Il segretario dell'assemblea nazionale è il direttore dell'Ente.

I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario e trascritti in apposito libro dei verbali.

Le deliberazioni dell'assemblea nazionale vengono adottate a maggioranza dei voti dei presenti.

Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto solo quando riguardino persone. In tal caso le votazioni avvengono con le formalità indicate nell'articolo 6.

Art. 5.

Spetta all'assemblea nazionale:

a) eleggere, tra gli iscriti all'Ente, il presidente ed il vice presidente dell'Ente, sei membri del Consiglio di amministrazione, due sindaci effettivi e due sindaci supplenti;

b) approvare il programma di massima per l'attuazione degli scopi statutari;

c) determinare, per il quinquennio e su proposta del Consiglio di amministrazione, il compenso mensile spettante al presidente, nonchè il compenso annuo spettante ai membri del Collegio sindacale e l'indennità di presenza ai membri del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo;

d) approvare il regolamento delle prestazioni previdenziali ed assistenziali;

e) approvare il conto consuntivo predisposto dal Comitato esecutivo e approvato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

L'elezione con votazione a scrutinio segreto del presidente e del vice presidente dell'Ente, nonchè dei rappresentanti degli iscritti in seno al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale, avviene con le seguenti formalità.

Il seggio elettorale è presieduto dal presidente in carica e formato dal rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da quello del Ministero della sanità in seno al Consiglio di amministrazione nonchè dal direttore dell'Ente o da chi ne fa le veci con funzioni di segretario del seggio.

Funzionano da scrutatori due membri eletti dalla assemblea.

Le liste dei candidati devono essere presentate al presidente del seggio tre ore prima dell'inizio delle operazioni di voto. E' in facoltà del presidente riunire le liste presentate in un unico listone secondo l'ordine alfabetico dei candidati.

In questo caso l'elettore può esprimere il suo voto al massimo: su un nominativo della lista dei candidati alla presidenza, su un nominativo della lista dei candidati alla vice presidenza e su sei nominativi della lista dei consiglieri di cui al successivo articolo 8 e quattro della lista dei sindaci di cui al successivo articolo 13.

Saranno eletti presidente e vice presidente i candidati che avranno rispettivamente riportato il maggior numero di voti. Saranno eletti consiglieri i primi sei nella graduatoria dei voti riportati.

Saranno eletti sindaci effettivi quei due che ottengano il maggior numero dei voti e supplenti i due immediatamente seguenti.

Le schede piegate in quattro, in modo da non mostrare il nominativo prescelto, sono consegnate al presidente, che le pone nell'urna, in presenza del votante.

La consegna delle schede da parte del votante avviene per appello nominale, al termine del quale il presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio, terminate le quali comunica all'assemblea nazionale la graduatoria dei voti riportati dai singoli candidati.

In caso di parità di voti viene eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'albo e, in caso di parità di iscrizione, il più anziano di età.

L'estratto del verbale delle votazioni, contenente i risultati della elezione e l'intera graduatoria, è trasmesso, entro otto giorni dall'avvenuta assemblea, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per gli adempimenti di sua competenza.

Le schede valide sono bruciate appena proclamati i risultati delle votazioni. Le schede nulle o contestate sono conservate, dopo essere state vidimate dal presi-

dente e dai componenti del seggio, in plico sigillato sul quale sono apposte le firme del presidente e dei componenti del seggio.

Entro trenta giorni dall'elezione, gli iscritti all'Ente possono ricorrere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che decide in merito prima dell'emissione del decreto di nomina.

Art. 7.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede l'assemblea nazionale, il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo; vigila sulla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea nazionale, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo e sopraintende al funzionamento dell'Ente.

In caso di assenza o di impedimento del presidente le sue funzioni sono assunte dal vicepresidente.

Il presidente, designato con votazione a scrutinio segreto secondo le norme del precedente articolo 6, è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dura in carica cinque anni.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dal vicepresidente e da nove membri, dei quali:

a) il presidente in carica della Federazione nazionale degli Ordini veterinari, quale membro di diritto;

b) uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da questo designato;

c) uno in rappresentanza del Ministero della sanità e da questo designato;

d) sei in rappresentanza degli iscritti all'Ente, eletti dall'assemblea nazionale.

I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale.

I membri eletti di cui alla precedente lettera *d*) che si astengano senza giustificato motivo dall'intervenire a tre sedute consecutive del Consiglio possono essere dichiarati decaduti dalla carica dal Consiglio stesso (previa notificazione della contestazione all'interessato, a mezzo lettera raccomandata, con la prefissione di un termine di trenta giorni per giustificarsi) con provvedimento motivato che propone al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la sostituzione dei membri medesimi.

Contro il provvedimento gli interessati possono avanzare ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il termine di trenta giorni dalla sua notificazione. I membri elettivi del Consiglio che nel corso del quinquennio decadono dalla carica per qualsiasi motivo, si dimettono o vengono a mancare, sono sostituiti con i candidati che nella graduatoria dei voti risultata nell'ultima elezione seguono i membri eletti.

Qualora non sia possibile provvedere alla sostituzione, per esaurimento della graduatoria, e i membri eletti siano ridotti a tre, si procede ad elezioni suppletive per la nomina dei tre consiglieri mancanti, entro un mese dall'avvenuta contestazione delle vacanze da parte del Consiglio d'amministrazione.

I membri, nominati nel corso del quinquennio in sostituzione di quelli decaduti, dimessi o mancati, durano in carica fino alla scadenza del quinquennio stesso.

Entro 20 giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina del nuovo Consiglio nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, il presidente in carica provvede alla convocazione del Consiglio stesso.

La convocazione del Consiglio è fatta mediante avviso per mezzo di lettera raccomandata, inviata almeno dieci giorni prima della riunione e contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione stessa nonchè gli argomenti da trattare.

In caso di urgenza l'avviso può essere inviato telegraficamente almeno tre giorni prima e l'ordine del giorno può essere indicato sommariamente.

Alle riunioni del Consiglio sono invitati, con le stesse modalità, i componenti effettivi del Collegio dei sindaci.

I verbali delle riunioni del Consiglio sono trascritti in apposito libro e sono firmati dal presidente, e dal segretario del Consiglio di amministrazione.

Il verbale di ciascuna riunione è letto in sommario alla fine della riunione stessa e per esteso all'inizio della riunione successiva per la relativa approvazione.

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente almeno ogni quattro mesi e straordinariamente tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dai membri effettivi del Collegio sindacale.

Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Ogni membro ha diritto a un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Le funzioni di segretario del Consiglio vengono esercitate dal direttore dell'Ente.

Le votazioni riguardanti le persone sono fatte a scrutinio segreto.

Art. 10.

Spetta al Consiglio di amministrazione:

a) eleggere, fra i consiglieri rappresentanti degli iscritti, un membro del Comitato esecutivo;

b) nominare, su proposta del presidente, il direttore dell'Ente, con le modalità stabilite dal regolamento di cui alla successiva lettera *e*);

c) predisporre il regolamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali, secondo le direttive impartite dall'assemblea nazionale, nonchè deliberare sulle modifiche al regolamento che si rendano necessarie, anche in relazione alle risultanze della gestione e del bilancio tecnico;

d) predisporre il programma di massima per la attuazione degli scopi dell'Ente, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea nazionale;

e) approvare il regolamento sul funzionamento dell'Ente e sull'organico del suo personale predisposto dal Comitato esecutivo;

f) deliberare in via definitiva sui ricorsi degli iscritti o dei loro aventi causa contro le decisioni del Comitato esecutivo in materia di previdenza e di assistenza;

g) approvare il conto consuntivo ed il bilancio preventivo predisposti dal Comitato esecutivo;

h) stabilire i criteri direttivi riguardanti gli investimenti dei capitali e delle riserve da effettuare mediante acquisto, alienazione e permuta di beni mobili e immobili, di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, di cartelle fondiarie e titoli equiparati, nonchè mediante la stipulazione di mutui fruttiferi garantiti da ipoteche di primo grado. Gli investimenti devono avvenire in modo da tener conto della necessaria liquidità del patrimonio dell'Ente per la copertura degli impegni finanziari a breve e media scadenza e, per quanto riguarda beni immobili e mutui, non possono superare la quinta parte dei beni disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato;

i) provvedere a quanto altro occorre per la buona gestione dell'Ente;

l) esercitare tutte le altre attribuzioni demandate al Consiglio di amministrazione da leggi, decreti e regolamenti.

I provvedimenti di cui alle lettere b), e) ed h) sono sottoposti all'approvazione del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, il quale per quelli previsti dalle lettere c) ed h) vi provvede di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 11.

Il Comitato esecutivo è composto: dal presidente dell'Ente, dal vice presidente, dai rappresentanti dei Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale e da un membro del Consiglio di amministrazione eletto dal Consiglio stesso.

I membri del Comitato esecutivo durano in carica lo stesso periodo di tempo del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di segretario del Comitato esecutivo sono esercitate dal segretario del Consiglio di amministrazione.

Il Comitato esecutivo si riunisce in via ordinaria almeno sei volte all'anno, in via straordinaria quando il presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre dei suoi componenti.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e in caso di parità decide il voto del presidente.

I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario e trascritti nell'apposito libro dei verbali; il verbale di ciascuna riunione è letto in sommario alla fine della riunione stessa e per esteso all'inizio della riunione successiva per la relativa approvazione.

Art. 12.

Spetta al Comitato esecutivo:

a) eseguire le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, esaminando altresì le questioni ad esso sottoposte dal Consiglio medesimo e dal presidente per il buon funzionamento dell'Ente;

b) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione;

c) deliberare sull'impiego di fondi secondo il piano di investimenti predisposto dal Consiglio di amministrazione;

d) predisporre il regolamento organico mediante il quale sono stabiliti la consistenza numerica, le norme di esecuzione dello stato giuridico e il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di previdenza e di quiescenza di tutto il personale, compreso il direttore, comunque necessario per esigenze funzionali dell'Ente;

e) deliberare sull'organizzazione dei servizi interni dell'Ente;

f) deliberare sulle domande di prestazione di previdenza e assistenza.

Art. 13.

Il Collegio sindacale è costituito da tre membri effettivi e da tre membri supplenti. Due membri effettivi e due membri supplenti in rappresentanza degli iscritti all'Ente, ed un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il sindaco effettivo designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale assume la presidenza del Collegio sindacale.

Tutti i sindaci debbono essere invitati alle riunioni della assemblea nazionale e quelli effettivi anche alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Il Collegio sindacale è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere confermati.

I sindaci hanno il compito di verificare le scritture contabili, controllare che le erogazioni corrispondano alle deliberazioni degli Organi competenti, eseguire ispezioni e riscontri di cassa, esaminare e controllare i conti consuntivi, sui quali riferiscono con una loro relazione all'assemblea nazionale.

Il sindaco elettivo è sostituito, in caso di decadenza dall'incarico, di dimissioni o decesso, dal sindaco supplente primo eletto.

Art. 14.

Il direttore è a capo di tutti i servizi dell'Ente e partecipa con voto consultivo alle riunioni dell'assemblea nazionale, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo per fornire, su richiesta, dati e notizie relative all'attività dell'Ente.

TITOLO III

PATRIMONIO, ENTRATE DELL'ENTE, ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCI

Art. 15.

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

a) dai beni mobili e immobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualunque altro titolo vengano in possesso dell'Ente;

b) dalle somme destinate a formare speciali riserve ed accantonamenti.

Art. 16.

Costituiscono le entrate dell'Ente:

a) i contributi diretti obbligatori dovuti dagli iscritti, nella misura di lire 36.000 annue;

b) i contributi indiretti, costituiti dalla apposizione di marche di lire 150 su tutti i certificati rilasciati dai veterinari, sia per le attività d'ufficio che per le attività private. Sono esenti i certificati relativi

al trasporto di carne macellata fresca o comunque preparata del peso complessivo inferiore ai chilogrammi 20.

I certificati rilasciati per le attività di ufficio sono quelli previsti dalla legge 25 luglio 1952, n. 1009, sulla fecondazione artificiale degli animali, nonchè dai seguenti regolamenti:

regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 8 febbraio 1954, n. 320,

regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298;

regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto approvato con regio decreto 9 maggio 1929, n. 994.

L'importo della marca è compreso nel compenso comunque dovuto ai veterinari, anche per il rilascio dei certificati previsti dall'articolo 61 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche apportate con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

c) la percentuale dell'uno per mille sul reddito imponibile degli iscritti accertato per l'anno precedente per la imposta di ricchezza mobile categoria C/1;

d) i redditi patrimoniali dell'Ente:

e) le somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in generale per atti di liberalità, previe le eventuali autorizzazioni di legge.

Art. 17.

Per la riscossione dei contributi diretti a carico degli iscritti, si applicano le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette, osservati la forma e i termini in essa stabiliti e con l'obbligo da parte dell'esattore del non riscosso per riscosso.

Le esattorie comunali provvedono al versamento delle rate dell'Ente tramite le ricevitorie provinciali.

I ruoli esattoriali sono emessi, a cura dell'Ente, in base alle iscrizioni negli albi provinciali di categoria ed in base al registro degli iscritti a domanda per i non appartenenti agli albi professionali.

Avverso le iscrizioni in ruolo gli interessati possono ricorrere al Comitato esecutivo, nei soli casi di errore o di duplicazione, entro trenta giorni dalla comunicazione.

Il Comitato decide entro novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso.

Art. 18.

Per la riscossione dei contributi indiretti, previsti dal precedente articolo 16, lettera *b*), l'E.N.P.A.V emette marche conformi al modello approvato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Le marche sono distribuite, a cura dell'Ente, agli Uffici veterinari comunali tramite i tesorieri degli Ordini professionali provinciali di categoria.

Art. 19.

L'esercizio finanziario annuale dell'Ente inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Presso l'Ente sono istituite due separate gestioni: una per la previdenza e l'altra per l'assistenza. Il patrimonio costituito presso l'Ente in base all'attuale ordinamento è conferito alla gestione previdenza per la copertura delle riserve tecniche.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo sono composti ciascuno di due separate sezioni: una per la gestione previdenza e l'altra per la gestione assistenza.

Per ciascun esercizio il direttore predispone gli elaborati contabili e li rimette al Comitato esecutivo, il quale, dopo averli esaminati, li rimette al Collegio dei sindaci almeno 15 giorni prima della convocazione del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce entro il trenta novembre di ogni anno per deliberare sul bilancio preventivo ed entro il trenta aprile di ogni anno per deliberare sul conto consuntivo. Il conto consuntivo deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei delegati entro un mese dalla delibera del Consiglio di amministrazione.

Ogni quinquennio viene predisposto un bilancio tecnico-finanziario a comprova della situazione di gestione e per le relative previsioni.

Copia del bilancio preventivo e del conto consuntivo, corredati dalle relazioni illustrative, è rimessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro un mese dall'approvazione.

TITOLO IV

PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

Art. 20.

Le prestazioni previdenziali ed assistenziali corrisposte dall'Ente sono:

a) la pensione di vecchiaia:

b) la pensione di invalidità:

c) la pensione ai superstiti:

d) l'assistenza sanitaria per grave malattia od infortunio dell'iscritto o di un suo familiare a carico, mediante l'erogazione di sussidi compatibili con la disponibilità del fondo appositamente stanziato in sede di bilanci

L'assistenza in favore dell'iscritto e dei suoi familiari inizia dopo che siano compiuti tre anni di iscrizione e siano stati versati i relativi contributi. L'Ente si riserva ogni accertamento relativo alla gravità della malattia o dell'infortunio.

La misura dell'assegno a favore dell'assistito sarà determinata, caso per caso, in relazione alle cure effettuate e riconosciute indispensabili dal medico di fiducia dell'Ente, nominato dal Consiglio di amministrazione.

Le prestazioni di previdenza erogate dall'Ente sono cumulabili con ogni altro eventuale trattamento di pensione comunque spettante all'iscritto.

Nel caso di assistenza per grave malattia od infortunio il trattamento a carico dell'Ente è corrisposto anche ad integrazione di altri eventuali analoghi trattamenti e non oltre la spesa effettivamente sostenuta dall'iscritto e da questi debitamente documentata. Sulla gravità della malattia e dell'infortunio decide il Comitato esecutivo col parere del medico di fiducia dell'Ente.

Art. 21.

La pensione di vecchiaia o di invalidità è fissata in lire 390.000 annue, pagabili in 13 rate mensili uguali e posticipate ed è riversibile secondo quanto previsto dai successivi articoli.

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale si siano raggiunte le condizioni richieste, e dopo che l'iscritto o gli aventi diritto abbiano presentato domanda all'Ente.

Art. 22.

Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al compimento del 65° anno di età, con almeno 15 anni di contribuzione. La pensione di invalidità si consegue a qualunque età nel caso di inabilità totale e permanente alla professione di veterinario, purchè risultino versati i contributi di almeno 10 anni.

L'assicurato che al compimento del 65° anno di età non possa far valere 15 anni di contribuzione potrà continuare i versamenti per il periodo necessario al conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

Hanno diritto alla pensione di riversibilità, nella misura di cui all'articolo 23, i superstiti dell'iscritto, deceduto dopo almeno 10 anni di iscrizione e di contribuzione, ed i superstiti del pensionato. I superstiti aventi diritto alla pensione di riversibilità sono: il coniuge, i figli legittimi, naturali, legittimati o riconosciuti, o, in mancanza del coniuge e figli, i genitori che a termini di legge erano a completo carico dell'iscritto.

La pensione di riversibilità non è concessa nei casi in cui i matrimoni, le legittimazioni e le adozioni siano avvenute posteriormente alla data di inizio del pensionamento per vecchiaia dell'iscritto, salvo il caso in cui dal matrimonio sia nata prole anche postuma.

Lo stato di inabilità totale e permanente deve risultare chiaramente da un certificato del medico provinciale, che l'iscritto deve presentare insieme alla domanda di pensione di invalidità.

La concessione della pensione di invalidità è subordinata agli accertamenti che l'Ente riterrà opportuno fare eseguire da parte di propri sanitari o di un proprio Collegio medico.

L'Ente può disporre, in ogni momento, opportuni controlli, per accertare la permanenza dell'inabilità totale che dà diritto a pensione.

La erogazione della pensione cessa con il cessare della inabilità totale ed è sospesa nei confronti dell'interessato che rifiuti di sottoporsi ai controlli suddetti.

Sulle eventuali contestazioni relative al grado di invalidità decide, in linea definitiva ed inappellabile, un Collegio medico arbitrale composto da due medici, iscritti agli albi professionali da almeno 10 anni e presieduto dal medico provinciale di Roma.

I due medici iscritti agli albi professionali sono nominati in seguito a designazione di una terna fatta rispettivamente sia da parte dell'Ente che da parte dell'iscritto interessato.

La pensione di invalidità non è cumulabile con quella di vecchiaia prevista dalla presente legge.

Art. 23.

La pensione ai superstiti è stabilita in base alle seguenti aliquote della pensione prevista dall'articolo 22:

70 per cento per un superstite;
80 per cento per due superstiti;
90 per cento per tre superstiti;
100 per cento per quattro o più superstiti.

Nel caso di concorso di più superstiti, la pensione risultante secondo le aliquote precedenti si intende attribuita ai medesimi in parti uguali.

Perdono il diritto a pensione:

1) il coniuge quando passi a nuove nozze con decorrenza dal 1° del mese successivo a quello in cui il matrimonio è contratto;

2) i figli e le figlie al compimento del 21° anno di età;

3) le figlie quando contraggano matrimonio prima del 21° anno di età.

Il diritto a pensione del coniuge superstite è subordinato alla condizione che non sia stata pronunciata sentenza di separazione legale per colpa sua o per colpa di entrambi i coniugi.

Nei casi in cui cessi il diritto del coniuge superstite o di taluno dei figli, si procede alla revisione della pensione in base alle aliquote precedenti.

Per il diritto a pensione gli orfani maggiorenni e totalmente inabili a proficuo lavoro sono equiparati ai minorenni.

Art. 24.

Contro le decisioni del Comitato esecutivo in materia di prestazioni è ammesso ricorso al Consiglio di amministrazione dell'Ente entro trenta giorni dalla data di ricezione del provvedimento.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

Art. 25.

Durante il primo quinquennio dall'entrata in vigore della presente legge è ammesso il riscatto di anzianità al fine di consentire agli iscritti con età superiore ai 50 anni il raggiungimento della anzianità minima di 15 anni di contribuzione, necessaria per il diritto a pensione di vecchiaia.

Per ogni anno da riscattare l'iscritto dovrà versare il contributo fisso di lire 36.000 ed una quota pari all'uno per mille del reddito imponibile medio di ricchezza mobile categoria C/1 degli ultimi 5 anni.

L'importo del riscatto dovrà essere versato in unica soluzione al momento della presentazione della relativa domanda.

Agli effetti della anzianità di iscrizione e di contribuzione per conseguire le prestazioni di assistenza e di previdenza, si riconoscono come validi gli anni di iscrizione all'Ente, maturati dalla sua fondazione, e le relative contribuzioni versate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 26.

Al termine del primo anno di entrata in vigore della presente legge andranno in pensione gli iscritti che hanno già compiuto il 70° anno di età e che hanno provveduto al riscatto dell'anzianità minima di 15 anni mediante il versamento dei relativi contributi.

Successivamente e sempre alle medesime condizioni, andranno in pensione:

a) nel secondo anno quelli che compiranno 69 e 70 anni;

b) nel terzo anno quelli che compiranno 68 e 69 anni;

c) nel quarto anno quelli che compiranno 67 e 68 anni;

d) nel quinto anno quelli che compiranno 66 e 67 anni.

Al sesto anno andranno in pensione gli iscritti che compiranno il 65° anno di età.

Art. 27.

Il personale in servizio presso l'Ente continua ad assolvere alle rispettive mansioni con gli oneri e i diritti inerenti.

Art. 28.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita la vigilanza sull'Ente e può ordinare ispezioni ed indagini sul suo funzionamento.

Qualora siano accertate gravi irregolarità nel funzionamento dell'Ente, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, può essere disposta la nomina di un commissario per l'amministrazione straordinaria dell'Ente con i poteri, per la durata non superiore ad un anno, che saranno fissati nel decreto stesso.

Art. 29.

Nel caso di scioglimento, il liquidatore, nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto sarà assegnato alla Federazione nazionale degli Ordini dei veterinari che lo devolverà a scopi assistenziali in favore della categoria.

Art. 30.

La legge 15 febbraio 1958, n. 91, è abrogata.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 agosto 1962

SEGNI

FANFANI — JERVOLINO — BERTINELLI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1962.

Autorizzazione al Consorzio agrario provinciale di Piacenza ad ampliare la sede principale del proprio Magazzino generale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927 n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126 e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 9 settembre 1949, 7 maggio 1955 e 25 settembre 1958, con i quali il Consorzio provinciale agrario di Piacenza è stato autorizzato ad istituire ed esercitare un Magazzino generale con succursali, per il deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate;

Visti i decreti 30 maggio 1959 e 11 ottobre 1961, con i quali il predetto Consorzio è stato autorizzato a ricevere in deposito merci estere in alcuni locali della sede principale del Magazzino generale, sita in Piacenza, via Cristoforo Colombo, 35;

Vista l'istanza in data 21 dicembre 1961, con la quale il Consorzio chiede di essere autorizzato ad ampliare la sede principale del proprio Magazzino generale, sita in Piacenza, via Cristoforo Colombo n. 35, utilizzando l'area scoperta di mq. 10.202, descritta nella relazione di idoneità e colorata in rosa nella planimetria (Disegno *A*), allegato all'istanza;

Visti i documenti presentati a corredo dell'istanza:

Visto il parere favorevole, espresso dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Piacenza con la deliberazione n. 88 del 29 gennaio 1962;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario provinciale di Piacenza è autorizzato ad ampliare la sede principale del proprio Magazzino generale, sita in Piacenza, via Cristoforo Colombo n. 35, utilizzando l'area scoperta di mq. 10.202, descritta nella relazione di idoneità e colorata in rosa nella planimetria (Disegno *A*), allegate all'istanza di cui alle premesse.

Art. 2.

Nella predetta area scoperta potranno essere depositate le seguenti merci nazionali, nazionalizzate ed estere:

legnami in tronchi e segati;

autoveicoli di vario tipo, trattori e macchine agricole, escluse le relative parti di ricambio;

macchine pesanti per l'industria, per l'edilizia, per l'agricoltura e per i trasporti, escluse le relative parti di ricambio;

motori pesanti;

prodotti siderurgici alla rinfusa (lingotti, blumi, profilati, trafilati, poutrelles, tubi, cisterne vuote);

rottami metallici pesanti;

marmi, graniti e pietre da costruzione.

Art. 3.

Per il deposito delle suddette merci nell'area scoperta si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il Magazzino generale.

La Camera di commercio, industria e agricoltura è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 agosto 1962

Il Ministro per l'industria e per il commercio
COLOMBO

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

(5176)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1962.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni particolari di polizza, presentate dalla Società assicuratrice industriale, con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società assicuratrice industriale, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di condizioni particolari di polizza e di tassi di premio non compresi in una tariffa in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e condizioni particolari di polizza, nonchè alcuni tassi di premio non compresi in una tariffa attualmente in vigore, presentati dalla Società assicuratrice industriale, con sede in Torino:

Tariffa 13, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa 14, relativa all'assicurazione temporanea, a premi annui limitati, di un capitale decrescente annualmente, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa 10/*i*, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, per il caso di morte o d'invalidità, di un capitale pagabile alla morte o al riconoscimento dell'invalidità dell'assicurato, qualora l'una o l'altra si verifichino entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa 11/*i*, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, per il caso di morte o d'invalidità, di un capitale pagabile alla morte o al riconoscimento dell'invalidità dell'assicurato, qualora l'una o l'altra si verifichino entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa 13/*i*, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, per il caso di morte o d'invalidità, di un capitale decrescente annualmente, pagabile alla morte o al riconoscimento dell'invalidità dell'assicurato, qualora l'una o l'altra si verifichino entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa 14/*i*, relativa all'assicurazione temporanea a premio annuo, per il caso di morte o d'invalidità, di un capitale annualmente decrescente, pagabile alla morte o al riconoscimento dell'invalidità dell'assicurato, qualora l'una o l'altra si verifichino entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa 20-*C*, relativa all'assicurazione a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, complementare alle forme di tipo misto;

Condizioni particolari di polizza per il rischio di invalidità.

Tassi di premio della tariffa 30, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in caso di sua premorienza (tariffa approvata con decreto ministeriale 7 gennaio 1961).

Roma, addì 3 settembre 1962

p. *Il Ministro*: GASPARI

(5175)

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1962.

Sostituzione del presidente del Comitato di cui all'articolo 9 della legge 5 luglio 1961, n. 635.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 maggio 1954, n. 104, concernente la nomina del presidente del Comitato di cui all'art. 9 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, per la gestione relativa all'assicurazione dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1961 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 1961, n. 293, concernente la composizione del Comitato di cui agli articoli 9 e 30 della legge 5 luglio 1961, n. 635, per la gestione relativa all'assicurazione dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali;

Decreta:

Il dott. Gaetano Stammati, direttore generale del Tesoro, è nominato presidente del Comitato di cui all'art. 9 della legge 5 luglio 1961, n. 635, in sostituzione del dott. Alfredo Di Cristina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 settembre 1962

Il Ministro per il commercio con l'estero
PRETI

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

(5272)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1962.

Adeguamento delle quote di contributo dovute per le assicurazioni sociali obbligatorie di invalidità, vecchiaia e superstiti per le persone addette ai servizi familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 6, comma quarto, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, sostituito dall'art. 2, sub 6, ultimo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di determinare, per particolari categorie di lavoratori, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali;

Visto l'art. 17, comma primo, della stessa legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente il riferimento alle retribuzioni medie anzidette ai fini del calcolo del contributo dovuto al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati;

Visto l'art. 3, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 20 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, concernente disposizioni per il miglioramento dei trattamenti minimi di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

Visti gli articoli 24 e 27 della legge 26 agosto 1950, n. 860, concernenti la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1962, concernente l'approvazione della tabella dei salari medi settimanali per le persone addette ai servizi famigliari;

Ritenuto, in dipendenza delle disposizioni di cui allo art. 20 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, di adeguare i contributi dovuti per le persone addette ai servizi familiari, calcolati sulle retribuzioni medie settimanali previste dalla tabella allegata al decreto ministeriale 21 luglio 1962;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le unite tabelle *A*, *B* e *C* delle retribuzioni medie settimanali per le persone addette, con qualsiasi denominazione, ai servizi familiari, comprendenti il calcolo dei contributi base ed integrativi dovuti, ai sensi delle disposizioni vigenti, per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, nonchè dei contributi dovuti per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani.

Art. 2.

Le tabelle delle retribuzioni medie settimanali di cui al precedente articolo hanno effetto a decorrere dai periodi di paga settimanali indicati in calce alle tabelle medesime.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 settembre 1962

Il Ministro: BERTINELLI

« A »

Tabella delle retribuzioni medie settimanali per le persone addette ai servizi familiari
Contributi per le assicurazioni sociali

RETRIBUZIONE MEDIA SETTIMANALE	Comuni con oltre 100.000 abitanti				Comuni con non oltre 100.000 abitanti			
	Uomini		Donne		Uomini		Donne	
	a servizio intero	a mezzo servizio	a servizio intero	a mezzo servizio	a servizio intero	a mezzo servizio	a servizio intero	a mezzo servizio
	L. 4.200	L. 3.600	L. 3.000	L. 2.100	L. 3.600	L. 3.000	L. 2.100	L. 1.500
Specie di assicurazione:								
1) *Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti*								
a) contributo base	8 —	8 —	6 —	6 —	8 —	6 —	6 —	6 —
b) contributo per il Fondo adeguamento pensioni (aliquota 21 %)								
datore di lavoro: aliquota 14 %	588 —	504 —	420 —	294 —	504 —	420 —	294 —	210 —
lavoratore: aliquota 7 %	294 —	252 —	210 —	147 —	252 —	210 —	147 —	105 —
2) *Assicurazione contro la tubercolosi*:								
a) contributo base	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —
b) contributo integrativo (aliquota 2 %)	84 —	72 —	60 —	42 —	72 —	60 —	42 —	30 —
3) *E.N.A.O.L.I.*								
a) contributo base	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —
b) contributo integrativo (aliquota 0,15%)	6,30	5,40	4,50	3,15	5,40	4,50	3,15	2,25
4) *Contributo per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri*	10,50	8 —	5,50	3 —	8 —	8 —	3 —	3 —
TOTALE	992,80	851,40	708 —	497,15	851,40	710,50	497,15	358,25
Valore (arrotondato) della marca	990 —	850 —	710 —	495 —	850 —	710 —	495 —	355 —
di cui:								
a carico del datore di lavoro	700 —	600 —	500 —	350 —	600 —	500 —	350 —	250 —
a carico del lavoratore	290 —	250 —	210 —	145 —	250 —	210 —	145 —	105 —

La presente tabella ha vigore a decorrere dal periodo di paga settimanale corrente alla data del 2 luglio 1962.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BERTINELLI

« B »

Tabella delle retribuzioni medie settimanali per le persone addette ai servizi familiari
Contributi per le assicurazioni sociali

RETRIBUZIONE MEDIA SETTIMANALE	Comuni con oltre 100.000 abitanti				Comuni con non oltre 100.000 abitanti			
	Uomini		Donne		Uomini		Donne	
	a servizio intero	a mezzo servizio	a servizio intero	a mezzo servizio	a servizio intero	a mezzo servizio	a servizio intero	a mezzo servizio
	L. 4.200	L. 3.600	L. 3.000	L. 2.100	L. 3.600	L. 3.000	L. 2.100	L. 1.500
Specie di assicurazione:								
1) *Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti*:								
a) contributo base	8 —	8 —	6 —	6 —	8 —	6 —	6 —	6 —
b) contributo per il Fondo adeguamento pensioni (aliquota 22,80 %)								
datore di lavoro: aliquota 15,20 % . .	638,40	547,20	456 —	319,20	547,20	456 —	319,20	228 —
lavoratore: aliquota 7,60 %	319,20	273,60	228 —	159,60	273,60	228 —	159,60	114 —
2) *Assicurazione contro la tubercolosi*:								
a) contributo base	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —
b) contributo integrativo (aliquota 2 %)	84 —	72 —	60 —	42 —	72 —	60 —	42 —	30 —
3) *E.N.A.O.L.I.*:								
a) contributo base	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —
b) contributo integrativo (aliquota 0,15%)	6,30	5,40	4,50	3,15	5,40	4,50	3,15	2,25
4) *Contributo per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri*	10,50	8 —	5,50	3 —	8 —	8 —	3 —	3 —
TOTALE . . .	1.068,40	916,20	762 —	534,95	916,20	764,50	534,95	385,25
Valore (arrotondato) della marca	1.065 —	915 —	760 —	530 —	915 —	760 —	530 —	385 —
di cui:								
a carico del datore di lavoro	745 —	640 —	535 —	370 —	640 —	535 —	370 —	270 —
a carico del lavoratore	320 —	275 —	225 —	160 —	275 —	225 —	160 —	115 —

La presente tabella ha vigore a decorrere dal periodo di paga settimanale corrente alla data del 1° luglio 1963.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BERTINELLI

« C »

Tabella delle retribuzioni medie settimanali per le persone addette ai servizi familiari
Contributi per le assicurazioni sociali

RETRIBUZIONE MEDIA SETTIMANALE	Comuni con oltre 100.000 abitanti				Comuni con non oltre 100.000 abitanti			
	Uomini		Donne		Uomini		Donne	
	a servizio intero	a mezzo servizio	a servizio intero	a mezzo servizio	a servizio intero	a mezzo servizio	a servizio intero	a mezzo servizio
	L. 4.200	L. 3.600	L. 3.000	L. 2.100	L. 3.600	L. 3.000	L. 2.100	L. 1.500
Specie di assicurazione:								
1) *Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti*:								
a) contributo base	8 —	8 —	6 —	6 —	8 —	6 —	6 —	6 —
b) contributo per il Fondo adeguamento pensioni (aliquota 20 %)								
datore di lavoro: aliquota 13,35 % . .	560,70	480,60	400,50	280,35	480,60	400,50	280,35	200,25
lavoratore: aliquota 6,65 %	279,30	239,40	199,50	139,65	239,40	199,50	139,65	99,75
2) *Assicurazione contro la tubercolosi*:								
a) contributo base	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —
b) contributo integrativo (aliquota 2 %)	84 —	72 —	60 —	42 —	72 —	60 —	42 —	30 —
3) *E.N.A.O.L.I.*:								
a) contributo base	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —
b) contributo integrativo (aliquota 0,15%)	6,30	5,40	4,50	3,15	5,40	4,50	3,15	2,25
4) *Contributo per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri*	10,50	8 —	5,50	3 —	8 —	8 —	3 —	3 —
TOTALE . . .	950,80	815,40	678 —	476,15	815,40	680,50	576,15	343,25
Valore (arrotondato) della marca	950 —	815 —	680 —	475 —	815 —	680 —	475 —	340 —
di cui:								
a carico del datore di lavoro	670 —	575 —	480 —	335 —	575 —	480 —	335 —	240 —
a carico del lavoratore	280 —	240 —	200 —	140 —	240 —	200 —	140 —	100 —

La presente tabella ha vigore a decorrere dal periodo di paga settimanale corrente alla data del 30 dicembre 1963.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BERTINELLI

(5247)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno demaniale del lago Maggiore, in comune di Monvalle.

Con decreto 10 settembre 1962, n. 689, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno demaniale del lago Maggiore, segnato nel catasto del comune di Monvalle, alla partita n. 517, foglio n. 5-*d*, della superficie di mq. 13.380, ed indicato nella planimetria rilasciata il 19 maggio 1962, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Varese, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(5260)

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Lecce

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 10559 in data 8 settembre 1962 il rag. Salvatore Solombrino, è stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Lecce.

(5261)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società Cooperativa Industrie Agricole, Commerciali, Affini « S.C.I.A.C.A. », con sede in Ravenna.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 agosto 1962, i poteri conferiti al geom. Luigi Passerini, commissario governativo della Società Cooperativa Industrie Agricole, Commerciali, Affini « S.C.I.A.C.A. », con sede in Ravenna, sono stati prorogati dal 31 agosto 1962 al 28 febbraio 1963.

(5262)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di San Severo

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1962, n. 8406/4115, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a La Vacca Roberto, nato a San Severo il 22 agosto 1884 della zona demaniale facente parte del braccio « Nunziatella-Stignano » tronco rurale in San Severo, estesa mq. 624 riportata in catasto alla particella n. 13-*f* del foglio di mappa n. 49 del comune di San Severo nonchè nella planimetria tratturale con il n. 498.

(5258)

Trasformazione in consorzio di miglioramento fondiario del Consorzio idraulico « Muson Vandura », con sede nel comune di Camposampiero (Padova).

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1962, registro n. 15, foglio n. 327, il Consorzio idraulico « Muson Vandura », con sede nel comune di Camposampiero (Padova), è stato trasformato, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1923, n. 215, in consorzio di miglioramento fondiario.

(5224)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami per il conferimento di duecentoventicinque posti di assistente di polizia di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera di concetto della polizia femminile, indetto con decreto ministeriale 30 giugno 1962.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 7 dicembre 1959, n. 1083, relativa alla istituzione dei ruoli delle ispettrici e delle assistenti di polizia presso l'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1956, n. 1507 e 24 gennaio 1962, n. 46, che hanno prorogato le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, portante norme di attuazione dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, che reca norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso del tedesco nei pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1945, n. 205;

Accertato che nel ruolo della carriera di concetto della Polizia femminile sono attualmente disponibili 225 posti;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami per il conferimento di duecentoventicinque posti di assistente di polizia di terza classe in prova nel ruolo della carriera di concetto della Polizia femminile.

Art. 2.

Dei duecentoventicinque posti messi a concorso, dieci sono riservati a favore:

A) delle candidate che superino la prova scritta ed orale di lingua tedesca, di cui all'art. 9 e che risultino idonee nelle prove di cui all'art. 8;

B) delle candidate, cittadine italiane di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che sostengono nella lingua suddetta, conseguendo l'idoneità, le prove di cui all'art. 8 e superino la prova scritta ed orale di lingua italiana di cui all'art. 9.

I posti riservati che non venissero coperti dalle candidate di cui alle lettere *A*) e *B*), saranno conferiti alle altre candidate risultate idonee.

Requisiti per l'ammissione

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana. Sono equiparate ai cittadini le italiane non appartenenti alla Repubblica;

B) età non inferiore agli anni 24 e non superiore agli anni 32.

Non sono applicabili le deroghe al limite di età previste da leggi speciali.

Si prescinde dal limite massimo di età per le aspiranti che siano impiegate civili dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti nelle Amministrazioni statali, nonchè salariate di ruolo dello Stato;

C) diploma d'istituto d'istruzione secondaria di 2º grado. Non sono ammessi titoli di studio diversi da quello indicato;

D) buona condotta ed appartenenza a famiglia che goda ottima reputazione;

E) idoneità psico-fisica al servizio d'istituto;

F) stato di nubile o vedova.

Art. 4.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammesse al concorso coloro che siano escluse dall'elettorato attivo politico e coloro che siano state destituite o dispensate dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 5.

Possono partecipare al concorso anche le impiegate della carriera esecutiva delle Amministrazioni statali che non siano in possesso del titolo di studio di cui alla lettera *C*) del precedente art. 3, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata ed abbiano il diploma di istituto d'istruzione secondaria di primo grado.

Presentazione domande — Termini e modalità

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, secondo il modello allegato, vanno intestate al Ministero dell'interno — Direzione generale della pubblica sicurezza — Divisione personale e devono essere presentate o fatte pervenire tramite la Prefettura della Provincia in cui la candidata risiede entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Le candidate residenti nel territorio di Trieste, nella Regione Trentino-Alto Adige e nella Regione della Valle d'Aosta, devono presentare o far pervenire le domande nel termine suddetto, rispettivamente, tramite il Commissariato generale del Governo di Trieste, il Commissariato del Governo di Trento e la Questura di Aosta.

Le aspiranti debbono dichiarare nella domanda, oltre al cognome e nome:

1) la data ed il luogo di nascita. Le aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età e che siano dipendenti di ruolo dello Stato, dovranno fare espressa menzione di tale loro qualità nella domanda di ammissione al concorso, al fine di avvalersi del beneficio di cui alla lettera *B*) del precedente articolo 3;

2) di possedere la cittadinanza italiana;

3) il Comune ove sono iscritte nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) il titolo di studio con l'indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

6) di essere nubile o vedova;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegate presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

La domanda, dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito e la dichiarazione di essere disposta a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la dichiarazione esplicita di non essere iscritta ad alcun partito politico oppure, in caso di iscrizione a partito, di essere disposta a dare le dimissioni dal partito stesso, ove consegua la nomina.

Nella domanda dovrà farsi altresì espressa menzione della lingua straniera (francese, inglese, spagnolo o tedesco) scelta dalla candidata per la prova d'esame.

Le candidate che desiderano concorrere anche ai dieci posti riservati di cui all'art. 2 del presente bando, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso, precisando, qualora siano cittadine italiane di lingua tedesca della provincia di Bolzano, se intendono sostenere in tedesco tutte le prove d'esame.

La firma in calce alla domanda dev'essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza della aspirante. Per le dipendenti dello Stato, in luogo dell'autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio o del direttore dello stabilimento presso il quale prestano servizio.

Commissione giudicatrice

Art. 7.

Con successivo decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la Commissione giudicatrice del concorso.

Prove di esame

Art. 8.

Gli esami constano di due prove scritte e di una orale e vertono sulle seguenti materie:

1) cultura generale: *a*) storia politica d'Italiana dal 1[illegible] *b*) geografia politica;

2) *nozioni di diritto penale;*

3) nozioni di diritto pubblico;

4) nozioni di procedura penale (atti di polizia giudiziaria;

5) nozioni di diritto civile (delle persone e della famiglia);

6) legislazione speciale amministrativa, in materia di sicurezza pubblica e di protezione e assistenza alle donne e ai minori; legislazione sul funzionamento dei Tribunali per minorenni e sulla organizzazione dei centri di rieducazione dei minorenni;

7) conoscenza di almeno una delle seguenti lingue straniere: francese, inglese, tedesco e spagnolo.

Le prove scritte vertono sulle materie di cui ai numeri 1) e 2), della orale su tutto il programma.

Art. 9.

Le candidate che concorrono ai dieci posti riservati di cui all'art. 2 del presente bando, devono sostenere oltre alla prova orale una prova scritta di lingua tedesca dimostrando in entrambe una perfetta conoscenza della lingua. La prova scritta di lingua tedesca consisterà nella traduzione di due brani di prosa rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano. Il brano di lingua tedesca da tradurre in italiano sarà dettato. Sarà consentito l'uso del vocabolario.

Le candidate che, oltre a concorrere ai dieci posti riservati di cui al richiamato art. 2, hanno chiesto di sostenere in lingua tedesca tutte le prove d'esame, dovranno, in luogo della prova scritta ed orale di tedesco prevista dal comma precedente, dimostrare di avere piena conoscenza della lingua italiana mediante una prova scritta e orale in questa lingua. La prova scritta di lingua italiana consisterà nella traduzione di due brani di prosa rispettivamente dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco. Il brano di lingua italiana da tradurre in tedesco sarà dettato.

La prova scritta e quella orale di lingua tedesca o di lingua italiana terranno luogo, per le concorrenti ai posti riservati di cui all'art 2, della prova orale di lingua prescritta al n. 7 del precedente art. 8.

Art. 10.

Le prove scritte avranno luogo nella sede e nei giorni che saranno fissati con successivo decreto, di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Art. 11.

Alla prova orale sono ammesse le candidate che abbiano riportato la media di almeno 35 cinquantesimi nelle prove scritte e non meno di 30 cinquantesimi in ciascuna di esse.

Alle candidate, che conseguano l'ammissione alla prova orale, ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quella in cui devono sostenerla, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non s'intende superata se la candidata non ottenga la votazione di almeno 30 cinquantesimi.

Art. 12.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la Commissione giudicatrice forma l'elenco delle candidate esaminate, con l'indicazione del voto da ciascuna di esse riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo del Ministero.

Titoli di precedenza e di preferenza

Art. 13.

Le concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale), entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in tal senso dall'Amministrazione, i documenti prescritti e gli altri ritenuti necessari per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

A tal fine le candidate mutilate o invalide per fatto di guerra dovranno produrre il libretto di pensione di guerra o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria della quale l'invalida è provvista e la voce d'invalidità da cui è colpita, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure la dichiarazione di invalidità rilasciata dalla Rappresentanza Provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica d'invalida ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

Le mutilate o invalide per cause di servizio dovranno produrre il libretto di pensione privilegiata ordinaria, e l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale la invalida è provvista e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpita, oppure l'estratto del referto medico collegiale, dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità agli effetti della liquidazione della pensione privilegiata ordinaria, nonchè la dipendenza da causa di servizio, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente Amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica d'invalida per servizio.

Le orfane dei caduti in guerra dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra comprovante tale loro qualità. In questa categoria rientrano anche le orfane di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92.

Le orfane dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, comprovante tale loro qualità, oppure il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore.

Le figlie degli invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del rispettivo padre, oppure un certificato in carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile comprovante tale loro qualità; le figlie degli invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'Amministrazione alla quale il genitore apparteneva.

Le profughe dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelle dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, le profughe dai territori esteri nonchè quelle da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualifica mediante l'attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Le aspiranti che intendano far valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100.

Ogni altro titolo di preferenza, in quanto applicabile, previsto dall'art. 5, quarto comma del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovrà essere provato esibendo idonea documntazione.

Formazione, approvazione e pubblicità della graduatoria

Art. 14.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascuna candidata, tenuto conto delle preferenze di legge, viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 15.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarate le vincitrici del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A parità di merito varranno, in quanto applicabili, le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 16.

La graduatoria delle vincitrici del concorso e quella delle idonee saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione, sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Presentazione dei documenti da parte delle vincitrici

Art. 17.

Le concorrenti utilmente collocate nella graduatoria, saranno invitate a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale), nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso abbia compiuto il 24° anno di età e non superato il 32°;

b) titolo originale di studio o copia autenticata rilasciata da notaio in carta da bollo da L. 300, ovvero certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale.

L'autentica può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o dal segretario comunale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, la candidata deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

c) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 100;

d) certificato in carta da bollo da L. 100, da cui risulti che la candidata gode dei diritti politici, ovvero che non è incorsa in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 200;

f) certificato in carta da bollo da L. 100 attestante lo stato di nubile o di vedova;

g) le candidate dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare su carta da bollo da L. 300, rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipendono. Da detto documento devono risultare inoltre le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Art. 18.

L'Amministrazione accerterà la sussistenza del requisito relativo all'idoneità psico-fisica al servizio d'istituto previsto dall'art. 3, lettera *B*).

Art. 19.

L'Amministrazione, inoltre, provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, l'appartenenza a famiglia che goda ottima reputazione, nonchè le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 20.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) del precedente art. 17, debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma dello stesso art. 17.

Le candidate che siano dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *b*), *f*) e *g*) del citato art. 17.

Soltanto le candidate iscritte nell'elenco dei poveri possono produrre in carta libera i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) del richiamato art. 17. purchè nei documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del Sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante la condizione di povertà.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Art. 21.

Le domande o i documenti che saranno presentati o perverranno dopo i termini stabiliti rispettivamente, dai precedenti articoli 6 e 13, saranno considerati privi di efficacia ai fini del presente concorso anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Analogamente saranno considerati privi di efficacia i documenti che perverranno dopo il termine stabilito dall'art. 17 e ciò determinerà l'esclusione dalla nomina.

Nomina delle vincitrici ed assunzione in servizio

Art. 22.

L'Amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvederà alla nomina delle vincitrici del concorso con decreto ministeriale.

Tale decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Le concorrenti dichiarato idonee, che eccedono il numero dei posti a concorso, non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti che si rendessero eventualmente vacanti successivamente.

Art. 23.

Le vincitrici del concorso saranno nominate assistenti di polizia di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera di concetto della Polizia femminile.

Esse dovranno assumere servizio nella sede in cui saranno destinate entro il termine che sarà stabilito.

Alle assistenti di polizia di 3ª classe è corrisposta, ridotta di due terzi la indennità di servizio speciale spettante ai funzionari di pubblica sicurezza con coefficiente di trattamento economico 229.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1962

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1962
Registro n. 22 Interno, foglio n. 60. — BISOGNO

ALLEGATO

Modello della domanda
(carta bollata da L. 200)

Al Ministero dell'interno - Direzione Generale della pubblica sicurezza - Divisione personale — ROMA

La sottoscritta nata il . . . .
a e residente in chiede di essere ammessa a partecipare al concorso per il conferimento di duecentoventicinque posti di assistente di polizia di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera di concetto della polizia femminile.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadina italiana;

2) di essere iscritta nelle liste elettorali del comune di

3) di non avere riportato condanne penali;

4) di essere in possesso del diploma di . . conseguito presso l'Istituto di . . . ;

5) di essere nubile (o vedova);

6) di voler sostenere la prova di lingua

7) di essere disposta in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

8) di non essere iscritta ad alcun partito politico.

Con osservanza

. . addì . .

Firma

. . . .

Autentica della firma

. . .

Indirizzo: . . . .

A) Le aspiranti che siano dipendenti da Amministrazioni statali devono farne menzione nella domanda al fine di avvalersi, eventualmente, dell'esenzione dal limite massimo di età prevista alla lettera *B*) dell'art. 3 del bando di concorso.

B) Le aspiranti che siano impiegate della carriera esecutiva delle Amministrazioni statali con qualifica di archivista o equiparata devono dichiarare di possedere tale qualifica e di essere inoltre in possesso del diploma di istituto d'istruzione secondaria di primo grado.

C) Le aspiranti che siano state e si trovino tuttora alle dipendenze di pubbliche Amministrazioni, devono indicare i servizi prestati e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

D) Le aspiranti che intendano concorrere ai dieci posti riservati di cui all'art. 2 del bando di concorso, devono dichiarare di voler sostenere la prova scritta e orale di lingua tedesca.

E) Le aspiranti, cittadine italiane, di lingua tedesca, che concorrono ai posti riservati di cui all'art. 2 del bando e desiderano effettuare tutte le prove d'esame in tedesco, dovranno farne richiesta nella domanda, dichiarando, altresì, di voler sostenere la prova scritta e orale di lingua italiana.

(5251)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

CORPO FORESTALE DELLO STATO

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a ventotto posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo del personale tecnico superiore dei servizi dell'economia montana e delle foreste.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1962, registro n. 8 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 57, con il quale veniva bandito un concorso per esami a ventotto posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo del personale tecnico superiore dei servizi dell'economia montana e delle foreste (Corpo forestale dello Stato);

Attesa la necessità di procedere alla nomina della Commissione esaminatrice del citato concorso;

Decreta:

La Commissione esaminatrice relativa al concorso di cui alle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Santoni Rugiu dott. Mario, consigliere di Stato.

Membri:

Bellucci prof. Vincenzo, ordinario di economia rurale ed estimo presso la Facoltà agraria e forestale, dell'Università di Firenze;

Volpini dott. Cesare, ispettore generale del ruolo tecnico superiore dei servizi dell'economia montana e delle foreste;

Paltrinieri ing. Emilio, ispettore generale del ruolo tecnico superiore dei servizi dell'economia montana e delle foreste;

Agostini prof. Renzo, ispettore capo del ruolo tecnico superiore dei servizi dell'economia montana e delle foreste, libero docente in fitosociologia incaricato dell'insegnamento della selvicoltura e dell'apicoltura presso l'Università degli studi di Napoli, Facoltà agraria di Portici.

Segretario:

Patacconi dott. Adolfo, ispettore principale del ruolo tecnico superiore dei servizi dell'economia montana e delle foreste.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1962

p. *Il Ministro*: CAMANGI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *settembre* 1962
Registro n. 2 *Corpo forestale Stato, foglio n.* 178. — D'ALENA

(5287)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COMO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Como

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2255 del 20 maggio 1960, rettificato dal successivo decreto n. 6904 del 25 agosto 1960, col quale è stato bandito il concorso, per titoli ed esami, per i posti di medico condotto vacanti in provincia di Como, alla data del 30 novembre 1959;

Riscontrata la regolarità di tutti gli atti e verbali relativi all'espletamento del concorso rimessi dalla Commissione giudicatrice, all'uopo costituita;

Vista la graduatoria dei concorrenti risultati idonei formulata dalla stessa Commissione giudicatrice;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa:

1. Rossini Giusto . . . . punti 58,338
2. Ferlini Sergio . . . . » 55,910
3. Pascoli Raffaele . . . . » 55,875
4. Capararo G. Cesare . . . . » 54,172
5. Imperiale Salvatore . . . . » 54,161
6. Santelli Virginio . . . . » 53,644
7. Arcellaschi Aldo . . . . » 53,049
8. Pozzi Renzo . . . . » 52,874
9. Agliardi Manlio . . . . » 52,823
10. Galdi Gian Carlo . . . . » 51,921
11. Papa Santino . . . . » 51,372
12. D'Elia Pietro . . . . » 51,330
13. Guido Antonio . . . . » 51,307
14. Tampellini Carlo . . . . » 51,021
15. Venuti Vittorio . . . . » 50,880
16. Biffi Domenico . . . . » 50,814
17. Ceresa Ferruccio . . . . » 50,709
18. Luccisano Nicola . . . . » 50,285
19. De Stefano Angelo . . . . punti 49,745
20. Coletta Mario . . . . » 49,638
21. Pugnetti Giovanni . . . . » 49,036
22. Savini Gian Luigi . . . . » 48,710
23. Principi Geremia . . . . » 48,590
24. Alloisio Francesco . . . . » 48,285
25. Sproccati Sanzio . . . . » 47,838
26. Rossi Gabriele . . . . » 47,745
27. Pandolfi Edoardo . . . . » 47,590
28. Pace Carlo . . . . » 47,487
29. Poletti Giuseppe . . . . » 47,363
30. Spotorno Arturo . . . . » 47,140
31. Porretti Mario . . . . » 46,136
32. Ripamonti Antonio . . . . » 45,727
33. Ciccarelli Giuseppe . . . . » 45,536
34. Carraturo Vincenzo . . . . » 45,534
35. Ferrario Remo . . . . » 45 —
36. Bertalero Pietro . . . . » 44,936
37. Catarrasi Vincenzo . . . . » 44,795
38. Begnis Silvano . . . . » 44,445
39. De Lilla Francesco . . . . » 42,681
40. Rossi Gian Paolo . . . . » 41,272

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Como, addì 23 agosto 1962

Il medico provinciale: CAROLA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6230 in data 23 agosto 1962, col quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso bandito con decreto n. 2255 del 20 maggio 1960, rettificato dal successivo decreto n. 6904 del 25 agosto 1960 per posti di medico condotto vacanti nella provincia di Como alla data del 30 novembre 1959;

Viste le domande presentate dai candidati circa la indicazione della sede in ordine di preferenza;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375 ed il regolamento decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, circa l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296:

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Rossini Giusto: Consorzio di Albiolo-Bizzarone-Cagno Rodero-Valmorea;

2) Ferlini Sergio: Albavilla;

3) Pascoli Raffaele: Consorzio Ello-Villa Vergano (Galbiate) Imberido (Oggiono);

4) Capararo Gian Cesare: Consorzio Cavargna-San Bartolomeo VC. - San Nazzaro Val Cavargna.

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Como, addì 23 agosto 1962

Il medico provinciale: CAROLA

(5252)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.